Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022

RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022 Sentenza non definitiva n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022

N. R.G. 2634/2018



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

# SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE

dr.ssa Lina TOSI GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile promossa

#### DA

<u>FALLIMENTO CONSULTEL GROUP S.P.A.</u> in liquidazione, in persona del curatore *pro tempore*, corrente in Creazzo (VI), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giordano Carraro e Giuseppe Morgia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bassano del Grappa (VI), via Marinali n. 87, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

#### **CONTRO**

MARCO ROSSI, MAGDA GONZATI e AXATEL S.R.L., rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Mario Furno e Francesca Gambato Caberlotto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia – Mestre, via Della Torre n. 16, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTI** 

#### **CONTRO**

ANDREA COSTA e MANGION BARBARA, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Paola Finco, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, viale Torino n. 26, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Sentenza non definitiva n. 571/2022 pubbl il 23/03/202

#### **CONTRO**

ROSINI FABRIZIO, MARCO GASPARINI e ALBERTO BELLIENI, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Saverio Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Vicenza, via Strada di Casale n. 98, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTI** 

#### E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

ANGELO STIMAMIGLIO, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Lamberto Lambertini, Debora Cremasco, Davide Pachera ed Eva Sandali, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Mestre, via Torino n. 151/a, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

DI

MARIO TROMBINI, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Antonio Lovisetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Corso Garibaldi n. 5, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

DI

<u>SARA ASSICURAZIONI S.P.A.</u>, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Giorgio Capuis, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia- Mestre, via Verdi n. 33, in forza di procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo;

TERZA CHIAMATA

DΙ

<u>ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.</u>, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Trieste, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Valeria Fabbrani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo n. 2580, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

DI

AIG EUROPE S.A., in persona del legale rappresentante *pro tempo*re, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti David Maria Marino e Leila Bianchi, con domicilio



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

eletto presso lo studio dell'avv.to Giovanni Falcomer in Venezia, Dorsoduro n. 3520, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

#### NONCHE' DI

<u>UNIPOL SAI S.P.A.</u>, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bologna, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Maurizio Guidoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, piazzale Cialdini n. 2, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

TERZA CHIAMATA

#### **CONCLUSIONI DELL'ATTORE:**

"In via preliminare, respingere le eccezioni preliminari, rispettivamente formulate dai convenuti aventi da oggetto la prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare ed ogni altra eventualmente non ancora decisa. Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità di Marco Rossi, Mangion Barbara, Costa Andrea, in quanto componenti a vario titolo del consiglio di amministrazione di Consultel Group, srl prima e spa poi, ed in ogni caso, in quanto soci ex art. 2476 comma 7 cc. Accertare e dichiarare la responsabilità dei signori Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini, in qualità di membri del collegio dei sindaci di Consultel. Condannare i convenuti sopra indicati, ciascuno per la propria responsabilità ed in solido tra loro, nonché in via solidale con le rispettive compagnie di assicurazioni chiamate in causa, a risarcire tutti i danni cagionati alla società attrice ed alla massa dei creditori e, pertanto, al fallimento di Consultel Group spa in liquidazione, calcolati nell'importo complessivo non inferiore ad euro 30.000.000,00.=, pari al differenziale tra il passivo e l'attivo fallimentare accertati, ovvero negli importi di euro 1.000.000,00.= per i compensi agli amministratori, euro 210.000,00.= per i canoni sede di proprietà Rossi, euro 4.000.000,00.= per sopravvalutazione partecipazioni in Spec-Com Services Algerie ed euro 10.000.000,00.= per cessione polizza fideiussoria SACE, oltre ad una somma corrispondente agli ulteriori danni che verranno accertati e quantificati in corso di causa o ancora in estremo subordine in ogni altra inferiore somma che sarà accertata e dimostrata in corso di causa e ritenuta di giustizia o, in gradata ipotesi, liquidata secondo equità. Con integrale vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge. In via istruttoria, come da verbale di data 15.12.2021".

#### CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE MAGDA GONZATI E AXATEL SRL:

"Accertata l'intervenuta transazione, dichiarare e/o confermare l'estinzione del relativo rapporto processuale. Accertato, altresì, che la transazione con il fallimento ha ad oggetto la quota astrattamente imputabile alle convenute nei rapporti interni all'obbligazione solidale con le altre



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

parti convenute, dichiarare l'estromissione di parti convenute dal giudizio e dichiarare, altresi, ove occorra, lo scioglimento del vincolo di solidarietà delle transigenti con le altre parti convenute, nulla per le spese per intervenuto accordo tra le parti. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si addivenisse alla dichiarazione di scioglimento del vincolo di solidarietà tra le convenute e le altre parti, rigettarsi le domande tutte nei confronti delle parti convenute, con vittoria di spese di lite".

#### CONCLUSIONI DEL CONVENUTO MARCO ROSSI:

"In via preliminare e pregiudiziale di rito e di merito, accogliersi le eccezioni tutte di cui in atti, ivi compresa l'eccezione di prescrizione relativa a tutte le azioni di responsabilità promosse dalla curatela fallimentare sia quale amministratore che quale socio, delle relative richieste risarcitorie, nonché ivi compresa l'eccezione di prescrizione nei confronti delle parti che hanno esteso la domanda nei confronti della parte convenuta. Nel merito, in via principale, respingersi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui in narrativa, estese in prima udienza nei confronti delle parti che hanno chiesto la manleva o condanna a qualunque titolo nei confronti di parte convenuta. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità dei convenuti, la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile a ciascun convenuto e, per l'effetto, accertare la relativa quota di ripartizione interna di responsabilità. Condannarsi eventualmente i convenuti al risarcimento dei soli danni a ciascuno pro quota imputabili e, comunque, nella misura che sarà ritenuta effettivamente a ciascuno di loro attribuibile, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto ovvero tra loro stessi. In ogni caso, condanna ex art. 96 cpc per i motivi di cui in narrativa. Spese e competenze rifuse. In via istruttoria, come da verbale di data 15.12.2021".

#### CONCLUSIONI DEI CONVENUTI ANDREA COSTA e MANGION BARBARA:

"In via preliminare, dichiararsi prescritte nei confronti di Costa Andrea e Mangion Barbara, tutte le azioni svolte dalla curatela fallimentare e il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno azionato nel presente giudizio. Nel merito, rigettarsi perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda attorea, accertandosi e dichiarandosi che ai convenuti Costa Andrea e Mangion Barbara non può essere imputata alcuna responsabilità in qualità di soci e amministratori della società Consultel Group per i motivi in atti esposti e per quelli che il Giudice riterrà. Conseguentemente accertarsi e dichiararsi che i signori Costa Andrea e Mangion Barbara nulla devono a chicchessia a nessun titolo per tutte le ragioni esposte e quelle che il Giudice riterrà. Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

parziale delle domande attoree nei confronti dei convenuti, accertarsi e determinarsi le singole responsabilità di ciascun convenuto e condannarsi eventualmente i convenuti, limitatamente al risarcimento dei danni a ciascuno *pro quota* imputabili e comunque nella misura che sarà ritenuta attribuibile a ciascuno degli stessi. In via istruttoria, come da verbale di data 15.12.2021. Con vittoria di spese e competenze di causa".

# CONCLUSIONI DEI CONVENUTI ROSINI FABRIZIO, MARCO GASPARINI e ALBERTO BELLIENI:

"In rito, dichiarare estinta la presente causa introdotta con atto di citazione del 19.6.2017 notificata ai sindaci il 20.6.2017 iscritta a ruolo dall'attore al n. 2634/2018 di codesto Tribunale, per tutte le ragioni indicate in atti, in particolare perché riassunta con atto inidoneo a proseguire la lite di cui all'atto introduttivo la cui efficacia è irrimediabilmente perenta ai sensi dell'art. 307 comma 1 cpc. Nel merito, in via preliminare, dichiarare prescritte, per le ragioni di cui in atti, nei confronti dei dottori Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini, tutte le azioni svolte dalla curatela fallimentare e il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno azionato nel presente giudizio. Nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda proposta da parte attrice, nonché ogni domanda svolta dai terzi chiamati e da qualsivoglia altra parte nei confronti dei dottori Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini, poiché infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in subordine e salvo gravame, accertare e quantificare l'apporto causale, il grado di responsabilità e di colpa di ciascun soggetto, compresi i chiamati in causa, dottori Angelo Stimamiglio e Mario Trombini, solidalmente responsabili nella determinazione dei danni ex adverso lamentati, sottraendo, per effetto delle transazioni in atti, gli ammontari delle quote ideali ascrivibili ai paciscenti Mora Vittorio, Busin Tiziano, Magda Gonzati, Axatel srl, ovvero, se maggiori, gli ammontari degli importi da costoro transatti con la curatela fallimentare, ossia euro 40.000,00.= per ciò che riguarda il primo ed euro 3.911.154,04.=, oltre euro 80.000,00.=, per ciò che riguarda il secondo, euro 6.500,00.= per ciò che riguarda la terza, euro 6.500,00.= per ciò che riguarda la quarta, compensando, quanto al dr. Bellieni il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 77.543,38.=, quanto al dr. Gasparini il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 46.257,95.=, quanto al dr. Rosini il credito vantato nei confronti del fallimento per la somma di euro 13.649,42.=. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande attoree o di qualsivoglia altra parte in giudizio, dichiarare la compagnia Sara Assicurazioni spa tenuta a garantire e manlevare il convenuto Alberto Bellieni contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree o da qualsivoglia altra parte proposte nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia al pagamento delle somme che eventualmente



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Alberto Bellieni fosse condannato a versare alla curatela fallimentare o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, rifondere ad Alberto Bellieni ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio. Dichiarare la compagnia di assicurazioni Allianz spa tenuta a garantire e manlevare il convenuto Marco Gasparini contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree o da qualsivoglia altra parte proposte nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia al pagamento delle somme che eventualmente Marco Gasparini fosse condannato a versare alla curatela fallimentare o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, rifondere ad Marco Gasparini ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio. Dichiarare la compagnia di assicurazioni Fondiaria SAI spa, ora Unipolsai Assicurazioni spa, tenuta a garantire e manlevare il convenuto Fabrizio Rosini contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree o da qualsivoglia altra parte proposte nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare la compagnia al pagamento delle somme che eventualmente Fabrizio Rosini fosse condannato a versare alla curatela fallimentare o qualsivoglia altra parte del giudizio e, comunque, rifondere ad Fabrizio Rosini ogni somma che questi fosse chiamato a versare a parte attrice o qualsivoglia altra parte o difensore in giudizio. Spese e competenze di lite in ogni caso rifuse. In via istruttoria, come da verbale di data 15.12.2021".

### CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO ANGELO STIMAMIGLIO:

"Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei convenuti chiamanti e dell'azione di regresso promossa nei confronti del dott. Stimamiglio Angelo. Nel merito, rigettare l'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei convenuti chiamanti e, in ogni caso, rigettare l'azione di regresso promossa nei confronti di Angelo Stimamiglio in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, ove accertata la responsabilità di Stimamiglio per gli atti ed omissioni ascritte in via di regresso da parte dei convenuti chiamanti, dichiarare che il terzo chiamato AIG è tenuto, per quanto di ragione e di specifica accertata responsabilità, a tenere Angelo Stimamiglio manlevato, indenne e rimborsato per ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, con sua conseguente condanna. In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi".

#### CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO MARIO TROMBINI:

"Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto ed azione fatti valere nei confronti di Mario Trombini nel presente giudizio, con conseguente reiezione di ogni domanda, eccezione ed istanza proposte nei confronti dello stesso chiamato in causa. Nel merito, in via principale, respingersi tutte le domande formulate da Bellieni Alberto, Marco



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022

RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34363eefea1d8dd2bcb2564a

Gasparini e Fabrizio Rosini nei confronti di Mario Trombini con l'atto di citazione per chiamata in

causa, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, accertarsi e dichiararsi comunque l'insussistenza di qualsivoglia colpa o responsabilità o obbligo risarcitorio di Mario Trombini nei cui confronti ogni domanda dovrà essere respinta siccome infondata in fatto e in diritto, con adesione dello stesso, per quanto occorrer possa e senza riconoscimento alcuno, alle eccezioni formulate dai chiamanti nei confronti del fallimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, come da verbale di data 15.12.2021".

#### CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA SARA ASSICURAZIONI:

"In via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni svolte dalla curatela e del diritto al risarcimento del fallimento nei confronti del convenuto Alberto Bellieni. Dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da Sara Assicurazioni e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande articolate nei confronti della predetta compagnia. Nel merito, rigettarsi le pretese azionate nei confronti di Sara Assicurazioni. In denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa, respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta compagnia, anche a mente dell'art. 1892 cc, ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicuratore a mente dell'art. 1893 cc. In denegata ipotesi di ritenuta operatività della copertura assicurativa, respingersi comunque le domande azionate nei confronti della predetta compagnia, anche a mente dell'art. 1898 cc, ovvero ridursi proporzionalmente il debito dell'assicurato a mente dell'ultimo comma della predetta norma. Rigettarsi, in ogni caso, le domande da chiunque svolte nei confronti di Alberto Bellieni e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Sara Assicurazioni. In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate nei confronti di Sara Assicurazioni riguardo alle vicende di cui è causa, limitarsi l'eventuale accoglimento le stesse a quanto contrattualmente dovuto per eventuali condotte colpose esclusivamente riferibili al dottor Alberto Bellieni, entro i limiti e massimali previsti, riducendosi altresì l'accoglimento della domanda di manleva a quanto giudizialmente accertato come dovuto, dedotte le compensazioni del caso, in ragione delle condotte personali poste in essere dall'assicurato. In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate nei confronti di Alberto Bellieni, accertarsi l'esatta quota di danno da porsi in relazione con la condotta del predetto professionista. Con espressa riserva di svolgere azione di regresso per la denegata ipotesi di condanna di Alberto Bellieni oltre la propria quota di responsabilità. In via istruttoria come da verbale di data 15.12.2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari inerenti il presente giudizio, oltre rimborso forfetario".

# CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA ALLIANZ ASSICURAZIONI:



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c1acbf51b64a730117a4e98607cef43 - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34363eefea1d8dd2bcb2564a

"Nel merito, in via principale, rigettarsi ogni domanda avanzata dal fallimento Consultel Group sri nei confronti di Marco Gasparini in quanto infondata e, comunque, ampiamente prescritta. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di Marco Gasparini, rigettarsi per le ragioni di cui sopra, la domanda di manleva avanzata contro Allianz spa e, comunque, contenersi l'esposizione della compagnia nei limiti di polizza con le franchigie e scoperti ivi previsti ed entro il massimale, in ogni caso, nei limiti dell'effettiva quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di quella quota di responsabilità dovesse derivargli a causa del vincolo di solidarietà o dalla partecipazione a un organo collegiale. Spese rifuse".

#### CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA AIG EUROPE:

"Ne merito, in via principale, respingere le domande tutte svolte nei confronti dell'assicuratore perché infondate in fatto e in diritto poiché sfornite di prova per i motivi indicati in atti e, conseguentemente ed in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di AIG in base alla polizza. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di regresso svolta nei confronti dell'assicurato, respingere la domanda di manleva nei confronti di AIG per una o più delle ragioni indicate in atti. Nel merito in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di regresso svolta nei confronti dell'assicurato e della domanda di manleva da questi svolta, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto da AIG in base alla polizza, nei limiti della responsabilità attribuibile all'assicurato, previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate entro il limite massimo di indennizzo per richiesta di risarcimento ed in aggregato pari ad euro 2.500.000,00.= e comunque previa applicazione della franchigia pari ad euro 5.000,00.= e sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA oltre a rimborso spese generali nella misura del 15 %".

# CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA UNIPOL SAI:

"In via assolutamente preliminare, previa separazione dei giudizi, dichiararsi la non operatività della garanzia assicurativa per il sinistro di cui è processo, respingendo quindi ogni domanda contro la compagnia rivolta da parte di qualsiasi delle parti in causa. Nel merito in via principale, respingersi ogni domanda, diretta o di manleva, siccome svolta nei confronti della compagnia Unipolsai in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata, limitarsi la domanda di



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

manleva siccome svolta da parte del convenuto chiamante Rosini alle previsioni di polizza. In ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite".

#### **FATTO E DIRITTO**

Con atto del 27.2.2018, regolarmente notificato, il curatore del fallimento Consultel Group spa, società costituita in data 6.11.2003, avente ad oggetto la fornitura di impianti hardware e software, nonché di materiale elettronico, posta in liquidazione con delibera assembleare del 14.6.2012 e dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il 13.3.2014, previo rigetto di ricorso per concordato preventivo, ha riassunto il processo già introdotto a seguito della notificazione di precedente atto di citazione ma non iscritto al ruolo, non provvedendo neppure alcuno dei convenuti a costituirsi in giudizio. La procedura ha rammentato che, con l'originario atto introduttivo del giudizio, riprodotto con la riassunzione, avrebbe allegato che al momento della costituzione, in forma di società a responsabilità limitata, Consultel Group, poi trasformata in società per azioni in data 17.2.2012, avrebbe visto come soci Marco Rossi e Magda Gonzati, titolari rispettivamente del 75 % e del 25 % del capitale, oltre ad essere componenti del CdA, il primo in qualità di presidente, la seconda quale consigliere. Inoltre, parte attrice ha rammentato che, a far data dal 10.8.2007, Marco Rossi sarebbe stato nominato amministratore unico e dal 22.12.2008 l'organo gestorio sarebbe stato sostituito con nuovo CdA composto sempre da Marco Rossi, quale presidente, da Costa Andrea e De Stefano Ricardo, quali consiglieri. A detta della procedura, in successione di tempo e a far data dal 17.11.2009, il CdA della società in bonis sarebbe stato composto, ancora una volta, da Marco Rossi, quale presidente, nonché da Costa Andrea, Mangion Barbara, Busin Tiziano e De Stefano Ricardo; dal 10.6.2011 l'organo gestorio sarebbe stato composto da Marco Rossi, presidente, e da Costa Andrea, Mangion Barbara, Busin Tiziano e Mora Vittorio; dal 27.1.2012 fino alla messa in liquidazione della società, da Marco Rossi, presidente, Costa Andrea, Mangion Barbara, Busin Tiziano e Bourdages Michel, consiglieri, quest'ultimo legale rappresentante di certa Spec-Com Services Algerie e di certa Quebec Inc. Peraltro, la curatela ha anche precisato che, a partire dal 22.12.2008 la società sarebbe stata dotata di collegio sindacale nelle persone di Stimamiglio Angelo, Bellieni Alberto e Gasparini Marco; che successivamente, a partire dal 17.11.2009, i sindaci sarebbero stati Rosini Fabrizio, Bellieni Alberto e Gasparini Marco; a partire dal 27.1.2012, detto collegio sarebbe stato composto da Bellieni Alberto, Gasparini Marco e Trombini Mario. Il fallimento attore ha premesso che, in occasione dell'assemblea straordinaria del 27.12.2011, precedente alla trasformazione dell'impresa in società per azioni (17.2.2012), si



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Sentenza non definitiva n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2028 sarebbe dato atto dell'insussistenza di perdite e dell'ammontare del capitale sociale pari ad euro 1.228.026,00.=, integralmente sottoscritto e versato, risultando esistenti riserve da utilizzarsi per l'aumento gratuito del capitale medesimo. Infine, sempre in termini di premessa, parte attrice ha evidenziato che, alla data della richiesta di concordato preventivo, pur non omologato con conseguente declaratoria di fallimento, la compagine sociale sarebbe stata costituita, da certa Axatel srl, titolare del 51 % delle azioni, da Busin Tiziano, titolare del 15 %, da Costa Andrea, Gonzati Magda e Mangion Barbara, tutti titolari dell'1,89 % ciascuno delle azioni, da Mora Vittorio, titolare del 15 %, da Rossi Marco, titolare del 6,33 % delle azioni, e da Sivacon srl, titolare del 7 % delle azioni.

Il fallimento ha osservato che, se fino al 2008, l'impresa in bonis avrebbe svolto un'attività di modesta rilevanza in ambito prevalentemente locale, tra il 2008 ed il 2009 avrebbe radicalmente mutato i suoi obiettivi aziendali indirizzandoli nel settore delle telecomunicazioni, così acquistando nel tempo l'importante partecipazione del 99,72 % del capitale della già nominata Spec-Com Services Algerie, società di diritto algerino, avente un capitale di 2.400.000,00.= dinari (circa euro 24.000,00.=) in titolarità di certi Bou Abdallah Moustafa El Hadi, della già rammentata Quebec Inc. e di Spec-Com Services Inc., e titolare di un accordo di esclusiva, già dal novembre del 2007, con il gestore della telefonia algerina Algerie Telecom spa relativo allo sviluppo ed implementazione delle linee in fibra, delle linee di telecomunicazione digitale, internet e televisione digitale. A detta del fallimento attore, Consultel Group, in data 10.6.2008, avrebbe dapprima concluso un accordo con Spec-Com Service Inc. (socia come detto di Spec-Com Services Algerie) con cui si sarebbe impegnata ad acquistare il 50 % del capitale sociale di Spec-Com Services Algerie, previa due diligence, per l'importo di 10.000.000,00.= di dollari, importo del tutto eccessivo, considerato che il patrimonio della società appariva da bilancio di segno negativo, avendo le parti valorizzato esclusivamente l'accordo in essere con Algerie Telecom. A detta del fallimento, successivamente, in data 22.7.2008, le parti, unitamente a Spec-Com Services Algerie, avrebbero parzialmente modificato l'accordo rammentato, sostituendo parte del corrispettivo con forniture di materiali da acquistare presso CISCO per l'ammontare di 5.385.262,78.= dollari, materiali già commissionati da Spec-Com Algerie, con il finanziamento delle spese doganali per 67.834,99.= dollari, nonché dovendosi provvedere a bonifico di 180.000,00.= dollari presso conto bancario indicato da Spec-Com Services Inc., essendo così dovuto a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle partecipazioni il rimanente importo di 4.666.902,23.= dollari. Ancora, il fallimento ha evidenziato che, in data 4.9.2008, le due società avrebbero stipulato un altro accordo con il quale avrebbero rinegoziato i termini e le condizioni di cui alla scrittura del 10.6.2008: pur essendo confermato il valore delle



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

partecipazioni da acquistare da parte di Consultel Group in 10.000.000,00.= di dollari, si dava atto che 2.000.000,00.= di dollari erano già stati pagati mediante la consegna dei materiali per l'attivazione delle linee telefoniche, mentre ci si accordava che i rimanenti 8.000.000,00.= dollari sarebbero stati pagati mediante la rinuncia da parte dell'acquirente ai dividendi che Spec-Com Algerie avrebbe maturato a seguito dell'accordo con Algerie Telecom, dovendo Consultel provvedere alla fornitura di merce e materiali per l'ammontare di dollari 25.000.000,00.=, permettendo a Spec-Com Algerie di adempiere alla obbligazioni assunte con l'accordo con Algerie Telecom, pur non essendo per nulla certo il termine di riscossione del corrispettivo per tali rilevanti forniture. Inoltre, parte attrice ha allegato che, in data 15.12.2008, la società in bonis e Spec-Com Services Inc. avrebbero rideterminato al 55 % la quota dell'intero capitale sociale di Spec-Com Algerie da acquistarsi da Consultel, dando atto che la stessa aveva già provveduto a fornire materiale a Spec-Com Algerie per un ammontate di dollari 5.000.000,00.=, impegnandosi a corrispondere alla cedente la somma di euro 120.000,00.= in conto per l'acquisto delle partecipazioni, nonché a finanziare Spec-Com Algerie per un ammontare di dollari 2.400.000,00.= entro i tre mesi successivi, nonché per ulteriore importo di euro 680.000,00.=, finanziamenti da utilizzarsi quali garanzie da prestare per ottenere ulteriori finanziamenti da parte di terzi, fino ad un ammontare di euro 20.000.000,00.=, dovendo decadere il nuovo accordo in caso di mancato ottenimento di detti finanziamenti, così rivivendo l'accordo del 4.9.2008. Sotto questo ultimo profilo, la procedura ha rammentato che Marco Rossi, nella seduta di insediamento del collegio sindacale del 19.2.2009 di Consultel avrebbe riferito che l'operazione "Algeria" era strettamente legata all'ottenimento della linea di credito di euro 20.000.000,00.= e che in sua mancanza Consultel Group si sarebbe potuta trovare in una precaria situazione finanziaria. Così il fallimento ha evidenziato che il 25.1.2009 la società in bonis avrebbe acquistato il 50 % delle quote di Spec-Com Algerie e, in data 22.7.2009, avrebbe acquistato sempre da Spec-Com Inc. l'altra quota del 35 %, seguendo un aumento di capitale di Spec-Com Algerie, interamente sottoscritto da Consultel mediante remissione di un proprio credito di euro 1.500.000,00.=, così passando la sua partecipazione al 99,76 %.

Rammentati gli eventi che avrebbero condotto Consultel Group ad acquisire la rilevante partecipazione in Spec-Com Algerie, la curatela ha esposto i fatti inerenti alla evoluzione del progetto di investimento nel settore delle telecomunicazioni algerine, posto che la società in bonis, nel corso degli anni 2009 – 2011, si sarebbe esposta finanziariamente per importi notevoli verso la controllata Spec-Com Services mediante finanziamenti diretti, prestazioni di garanzie, crediti per forniture ed assunzione di obbligazioni di forniture, nonostante le precarie condizioni patrimoniali e



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

finanziarie della stessa Spec-Com e senza pattuire condizioni di pagamento o adeguate garanzie di adempimento. A detta della curatela, la precaria condizione della debitrice sarebbe stata a conoscenza di Marco Rossi, allora amministratore unico di Consultel Group, nonché successivamente a conoscenza degli amministratori subentranti e dei componenti del collegio sindacale che avrebbero omesso ogni verifica relativa alla fattibilità finanziaria dell'operazione, tanto che già nel novembre del 2009 la debitrice controllata Spec-Com Services avrebbe comunicato che i pagamenti dovuti alla creditrice controllante *in bonis* sarebbero stati eseguiti se e quando la stessa, a sua volta sarebbe stata soddisfatta di propri crediti vantati verso Algerie Telecom per la commessa ottenuta relativa ad un cantiere. Il fallimento ha, quindi, imputato agli organi gestori e di controllo della società *in bonis* di non avere appostato un apposito fondo rischi a copertura dell'eventuale perdita dei crediti vantati, falsando così, nei propri bilanci, la sua rappresentazione patrimoniale con l'indicazione dell'esigibilità a breve di detti crediti, passati da euro 4.313.375,00.= nel 2008, ad euro 14.789.552,00.= nel 2009, ad euro 20.653.965,00.= nel 2010.

La procedura ha contestato che la società in bonis avrebbe elargito agli amministratori e, in particolare a Marco Rossi, compensi eccessivi rispetto alle possibilità economiche della società, rispetto ai risultati ottenuti dalla governance ed incompatibili con lo stato di crisi aziendale verificatosi a partire dal 2009. Segnatamente, il fallimento la allegato che, con delibera assembleare del 28.6.2008, sarebbe stato attribuito all'amministratore unico Marco Rossi il compenso annuo di euro 100.000,00.=, oltre ad una indennità annua di euro 10.000,00.= a titolo di trattamento di fine mandato; con delibera del 25.11.2008, sarebbe stato attribuito ai componenti del CdA il compenso annuo complessivo di euro 150.000,00.=, oltre all'indennità annua di euro 15.000,00.= a titolo di trattamento di fine mandato, importi ripartiti in favore di Marco Rossi per euro 143.000,00.=, in favore di Costa Andrea per euro 5.500,00.= ed in favore di Ricardo De Stefano per euro 16.500,00.=, importi confermati, con parere favorevole del collegio sindacale, con delibera assembleare del 22.6.2009. Inoltre, la curatela ha rammentato che, con delibera assembleare del 17.11.2009, nominato il CdA nelle persone di Rossi Marco, De Stefano Ricardo, Costa Andrea, Mangion Barbara e Tiziano Busin, sarebbe stato deciso, con il parere favorevole del collegio sindacale, di riconoscere all'organo gestorio il compenso complessivo di euro 305.000,00.= annui, oltre ad una indennità annua di euro 20.250,00.= a titolo di trattamento di fine servizio, ripartendosi gli importi rammentati in favore di Marco Rossi per euro 237.250,00.=, in favore di Ricardo De Stefano per euro 66.500,00.=, in favore di Costa Andrea, Busin Tiziano e Mangion Barbara per euro 7.000,00.= ciascuno. Ancora, la curatela ha evidenziato che, con delibera assembleare del 10.6.2011, sarebbe stato attribuito ai componenti del nuovo consiglio di amministrazione, signori



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Marco Rossi, Busin Tiziano, Costa Andrea, Mangion Barbara e Mora Vittorio, un emolumento annuo complessivo di euro 315.000,00.=, oltre ad euro 22.916,00.= annui a titolo di trattamento di fine servizio, ancora una volta ripartendosi gli importi in questione in prevalenza (euro 297.916,00.=) in favore di Marco Rossi, quale presidente del CdA, e in minore misura (euro 10.000,00.= ciascuno) in favore degli altri componenti dell'organo gestorio. Infine, parte attrice ha allegato che con delibera assembleare del 27.1.2012, sostituito il dimissionario Mora Vittorio con il nuovo consigliere Bourdages Michel, sarebbe stato riconosciuto un emolumento gestorio annuo di euro 324.450,00.=, oltre all'importo annuo di euro 27.037,50.= a titolo di indennità di fine rapporto, somme ripartire in maggiore misura in favore di Marco Rossi, confermato presidente del CdA, e in minore misura (euro 10.300 ciascuno) in favore degli altri consiglieri, così evidenziandosi che sarebbero stati corrisposti euro 1.454.653,50.= complessivi di cui euro 1.241.453,00.= percepiti da Marco Rossi il quale avrebbe anche ottenuto in pagamento ulteriori somme per canoni di locazione di uno stabile in sua proprietà, quale consulente ingegneristico e responsabile della sicurezza.

Affermando che del tutto incongruamente ed inopportunamente detti compensi sarebbero stati riconosciuti, considerata la pesante situazione di crisi della società amministrata, il fallimento ha reputato sussistere la responsabilità degli amministratori, oltre che dei soci che le delibere rammentate avrebbero adottato, per il danno sopportato dalla società *in bonis* e dai creditori per l'ingiustificato depauperamento del patrimonio sociale, dovendosi estendere la responsabilità prevista dall'art. 2476 comma 6 cc anche per il periodo in cui Consultel sarebbe stata trasformata in società per azioni.

Il curatore del fallimento ha allegato ulteriori circostanze collegate con l'operazione "Algeria" riferendosi al fatto che Consutel avrebbe ottenuto, nel corso del 2009, da parte di certa SACE polizza fideiussoria a garanzia del credito vantato verso la controllata Spec-Com Services Algerie, polizza che sarebbe stata oggetto di cessione in favore di due suoi creditori, Banca Popolare di Verona per euro 7.000.000,00.= e Selex Elsag spa, fornitrice della società *in bonis*, per euro 3.000.000,00.=. A detta del fallimento, in tal modo i creditori in questione avrebbero ottenuto trattamento preferenziale, essendo già sussistente all'epoca lo stato di decozione della cedente, aggiungendosi che in ragione della concessione di nuovo credito e di ulteriori forniture sarebbe stato ulteriormente aggravato il passivo fino ad euro 30.000.000,00.=.

Infine, il fallimento attore ha rappresentato che gli amministratori di Consultel avrebbero commesso numerose scorrettezze nelle appostazioni contabili della società *in bonis*, tali da occultarne la gravità della situazione patrimoniale e finanziaria, non corrispondendo a verità la voce "crediti" indicata al bilancio di esercizio 2008, nonché non corrispondendo a quanto avvenuto circa



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

l'acquisto delle partecipazioni in Spec-Com Services Algerie, posto che al 31.12.2008, nessun trasferimento di dette partecipazioni era ancora intervenuto, dovendosi reputare mai realizzata la plusvalenza di circa 800.000,00.= euro. Quanto al bilancio al 31.12.2009, la curatela ha affermato come lo stesso non rappresenterebbe in modo veritiero i rapporti tra Consultel e la controllata Spec-Com Services Algerie, in particolare esponendosi il valore delle partecipazioni in questione in euro 4.072.000,00.=, mentre nella relazione di revisione di quest'ultima emergerebbe un patrimonio della partecipata di complessivi euro 580.000,00.=, del tutto inferiore rispetto a quello appostato da Consultel che riporterebbe il patrimonio netto medesimo pari ad euro 1.362.143,00.=. Sul bilancio di esercizio al 31.12.2010, la procedura ha ancora una volta evidenziato l'appostazione inappropriata ed eccessiva dei crediti esigibili, essendo iscritto un fondo rischi di appena euro 182.091,00=. A detta della curatela, le appostazioni di bilancio inappropriate sarebbero finalmente emerse nel corso del 2012, quando il collegio sindacale avrebbe ripreso il proprio ruolo di vigilanza in precedenza pretermesso, evidenziandosi come nel maggio del 2012 il consiglio di amministrazione avrebbe predisposto nuova bozza di bilancio al 31.12.2011 esponente, contrariamente alla precedente bozza, un patrimonio netto negativo di Consultel pari a euro 24.466.906,00.=, pur ritenendo l'organo di controllo che detto risultato non fosse ancora realmente rappresentativo della situazione patrimoniale della società, dovendosi operare ulteriore svalutazione dei crediti vantati verso la controllata Spec-Com per l'importo di euro 10.000.000,00.=. A detta della procedura, se, alla fine, il collegio dei sindaci non fosse intervenuto, pur con ritardo, gli amministratori avrebbero ulteriormente procrastinato l'esercizio in continuità dell'impresa, con il rischio di ulteriori gravi perdite.

Per concludere la propria esposizione in fatto, il fallimento ha elencato una serie di atti gestori arrecanti danno in quanto posti in essere a condizioni economiche deteriori per la società e vantaggiose per soggetti, anche terzi, in conflitto di interesse. In primo luogo, la curatela ha fatto riferimento alla concessione in locazione da parte dell'amministratore Rossi Marco in favore di Consultel della sede sociale, in Vicenza, per l'estensione di poco più di cento metri quadrati, unità immobiliare in proprietà dello stesso amministratore, pattuendosi un canone elevato e percependo l'amministratore stesso un importo di circa euro 36.000,00.= l'anno in più rispetto la canone congruo dal 2004 fino alla riconsegna dell'immobile in data 31.12.2010, con conseguente danno superiore ad euro 200.000,00.=. In secondo luogo, il fallimento ha rammentato che Consultel avrebbe elargito numerose sponsorizzazioni a società sportive, tra il 2004 ed il 2008, tra cui anche Fiamma Vicentina riconducibile a Marco Rossi, così sostenendosi esborsi del tutto inutili ed eccessivi, anche in considerazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società in bonis.



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Infine, parte attrice ha rilevato che la manutenzione del parco auto aziendale (quattro autoveicoli) sarebbe stata affidata a certa Elettrodiesel Rossi srl, riconducibile al padre di Marco Rossi, essendo discutibili gli importi versati per le manutenzioni medesime tra il 2007 ed il 2009.

Così la curatela, evidenziando che la società avrebbe perduto il proprio capitale sociale da tempo e a far data dal 31.12.2009, ha imputato agli amministratori ed ai sindaci, questi ultimi per omesso controllo, oltre che ai soci, tra cui Axatel srl e Magda Gonzati, quest'ultime responsabili *ex* art. 2476 comma 7 cc tramite l'approvazione di bilanci inveritieri, la violazione dell'obbligo di gestire la società per fini meramente conservativi del patrimonio sociale e del suo valore, con divieto di proseguire l'attività in continuità aziendale, essendo intervenuta tardivamente la messa in liquidazione dell'impresa collettiva.

Il fallimento di Consultel Group spa ha, quindi, agito in giudizio nei confronti del convenuti onde ottenere la loro condanna solidale, per il danno a arrecato alla società ed ai creditori, quantificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare per euro 30.000.000,00.=, ovvero in subordine nell'importo corrisposto per i compensi agli amministratori, per l'esborso reputato non congruo per la locazione della sede dell'impresa, nell'importo relativo al minore valore delle partecipazioni acquistate nelle controllata in Spec-Com Algerie, nell'importo relativo la cessione della rammentata polizza fideiussoria SACE, oltre alla prevedibile mancata riscossione di notevoli crediti accumulati verso la controllata e all'incremento dell'esposizione debitoria nei confronti di banche e fornitori dal 31.12.2009, quando l'attività di impresa si sarebbe dovuta arrestare per la perdita del capitale sociale.

Marco Rossi, Magda Gonzati e Axatel srl, in via pregiudiziale, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il difetto della autorizzazione da parte del Giudice delegato alla riassunzione della causa operata dalla curatela, essendo presente in atti la sola autorizzazione ad agire a mezzo dell'atto di citazione, atto introduttivo che pacificamente non sarebbe stato iscritto al ruolo, essendo la riassunzione significativamente diversa rispetto all'originario atto di citazione e omettendo la stessa di convenire in giudizio uno dei convenuti originari. Inoltre, Marco Rossi, Magda Gonzati e Axatel srl, il primo quale amministratore e socio della società *in bonis*, le seconde quali socie (Magda Gonzati anche amministratrice per periodo limitato di tempo), in via del tutto preliminare, hanno evidenziato che la curatela, in diverso giudizio arbitrale introdotto nei confronti dello Stato Algerino, avrebbe imputato l'esclusiva responsabilità dell'insuccesso dell'operazione "Algeria" proprio a quest'ultimo, con conseguente fallimento di Consultel, sia a causa dell'affermata illegittima espropriazione dell'investimento della società, sia sotto il profilo del legittimo affidamento ingenerato nella bontà dell'investimento operato con l'acquisto quasi



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

integrale delle partecipazioni di Spec-Com Services Algerie che, tramite Telecom Algerie spa, aveva ottenuto dallo Stato nord africano la commessa di realizzare la ristrutturazione ed ammodernamento delle linee di telecomunicazione. A detta dei convenuti, da quanto emergerebbe dagli atti dell'arbitrato, la responsabilità addebitata allo Stato straniero deriverebbe dalla violazione dell'art. 4 del Bilateral Investment Treats vigente tra Italia ed Algeria, avendo operato l'Algeria in modo da azzerare di fatto l'investimento fatto, configurandosi una ipotesi di espropriazione indiretta, nonché interferendo nella gestione dell'operazione di investimento, non pagando fatture emesse per importi considerevoli, tanto che la curatela fallimentare avrebbe richiesto un risarcimento pari a 424.637.287,44.= dollari. L'affermata esclusiva responsabilità dell'Algeria, a detta dei convenuti, smentirebbe, per stessa asserzione della curatela, la sussistenza di una qualche loro responsabilità per l'operazione medesima. I convenuti Marco Rossi e Magda Gonzati, sempre in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione del credito risarcitorio fatto valere nei loro confronti, sia in ragione della loro qualifica di amministratori, sia nella loro qualifica di soci. Partitamente, Magda Gonzati ha rammentato di essere cessata dalla carica gestoria in data 10.8.2007, non essendo intervenuti da quel momento atti interruttivi del decorso quinquennale della prescrizione. A sua volta, Marco Rossi, quale amministratore, ha rammentato di essere rimasto in carica solo fino al 28.6.2012, quanto sarebbe stata iscritta al registro imprese la nomina di certo Ippoliti quale liquidatore della società, posta in scioglimento in ragione della perdita del suo capitale, essendo così decorsi più di cinque anni da quel momento rispetto all'introduzione del giudizio, mai preceduto da alcuna costituzione in mora. Quanto alla affermata responsabilità risarcitoria in ragione della qualifica di soci, Marco Rossi e Magda Gonzati hanno rammentato che, con delibera del 27.1.2012, Consultel sarebbe stata trasformata in società per azioni, non potendosi configurare responsabilità alcuna del socio da quel momento, nonché evidenziando che il quinquennio sarebbe decorso anche in riferimento agli atti ai medesimi eventualmente addebitabili e posti in essere anteriormente alla trasformazione della società. Inoltre, i convenuti Marco Rossi e Magda Gonzati hanno evidenziato come la scelta di intraprendere la ricordata operazione di investimento, concretizzata nell'acquisto delle partecipazioni della società algerina, non potrebbe loro essere addebitata quale scelta gestoria illecita, in ragione del principio della business judgment rule e conseguente insindacabilità ex post dell'operazione in ragione dei risultati ottenuti, in realtà pregiudicati dall'imprevedibile intervento illegittimo dello Stato Algerino. In ogni caso, sulla contestazione mossa dal curatela circa il mancato recupero dei crediti vantati verso la controllata Spec-Com Services Algerie, anche in ragione della cessazione della garanzia fideiussoria, la

convenuta Magda Gonzati ha affermato come alcuna responsabilità potrebbe alla stessa addebitarsi,



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

essendo quelli prospettati dalla controparte fatti verificatisi successivamente alla cessazione (2007) della sua carica di amministratrice, mentre Marco Rossi ha evidenziato che Consultel avrebbe ceduto la garanzia fideiussoria al solo scopo di favorire la controllata nelle pratiche di sdoganamento, così perseguendo un interesse del gruppo, neppure potendosi configurare un pagamento preferenziale. Madga Gonzati, ribadendo di essere cessata dalla carica gestoria nel 2007, ha evidenziato come controparte non avrebbe indicato specifiche condotte amministrative alla medesima addebitabili, non avendo ella in alcun modo posto in essere attività nell'operazione "Algeria". Quanto alla sua posizione di socia, e proponendo identiche difese anche Axatel srl, Magda Gonzati ha eccepito l'infondatezza delle richieste attoree, stante l'inapplicabilità dell'art. 2476 cc alle società per azioni, essendo perlatro Axatel divenuta socia solo dopo la trasformazione di Consultel in spa, e non potendo rispondere Magda Gonzati per fatti occorsi dopo detta trasformazione. Quanto ai fatti pregressi alla trasformazione, la convenuta Gonzati ha evidenziato che non sarebbero stati enucleati fatti addebitabili alla stessa che, come socia, avrebbe concorso intenzionalmente con l'attività gestoria causativa di danno. Marco Rossi ha poi aggiunto nelle sue difese di merito le contestazioni circa gli affermati illeciti in tema di formazione dei bilanci di esercizio, in tema di attribuzione dei compensi agli amministratori e per quanto attiene agli altri addebiti indicati in atti. Infine, i convenuti Marco Rossi, Madga Gonzati e Axatel srl hanno contestato la sussistenza del danno come allegato da parte attrice, non potendo esso consistere nella semplice differenza tra attivo e passivo fallimentare, concludendo per il rigetto delle domande proposte ai loro danni e per la condanna del fallimento ai sensi dell'art. 96 cpc.

Vittorio Mora, anche egli amministratore e socio di Consultel in bonis, si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale la nullità della comparsa di riassunzione per indeterminatezza delle domande proposte ai suoi danni, non essendo indicate le specifiche condotte commissive o omissive addebitate e tali da essere generatrici di danno. In via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale della responsabilità quale amministratore o socio. In punto, Vittorio Mora ha rammentato di essere stato parte del consiglio di amministrazione di Consultel solo dall'11.6.2011 al 31.10.2011, quando il medesimo avrebbe dato le dimissioni con effetto immediato, essendo rimasta in carica la maggioranza degli altri consiglieri, conseguendo che, essendo cominciato a decorrere il termine quinquennale dalla data rammentata, esso termine si sarebbe consumato già prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, mancando diversi atti di costituzione in mora. Il convenuto ha contestato la sussistenza dei presupposti di merito dei crediti risarcitori azionati in giudizio dalla curatela, sia sotto il profilo della responsabilità gestoria, sia sotto il profilo della responsabilità quale socio, affermandosi



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

l'infondatezza delle allegazioni relative al progetto "Algeria". In ogni caso, Mora Vittorio ha evidenziato che presidente e amministratore esecutivo della società in bonis fosse Marco Rossi, rivestendo egli il ruolo di consigliere senza deleghe, come gli altri componenti del CdA, non potendosi, per questi motivi, addebitare le scelte gestorie operate da Marco Rossi e non emergendo segnali di allarme che dovessero indurre ad intervenire per scongiurare un danno, nonché dovendosi tenere conto che le scelte gestorie foriere di pregiudizio relative all'operazione "Algeria", a detta dello stesso fallimento, sarebbero state intraprese prima che il convenuto medesimo assumesse la qualifica di consigliere in seno alla società. Analoghe difese il convenuto ha speso in riferimento alla vicenda relativa alla cessione della polizza di garanzia SACE, intervenuta prima dell'assunzione della sua carica. Sulle affermate incongruenze dei bilanci di Consultel, Vittorio Mora ha affermato che il fallimento non avrebbe in nulla chiarito come le irregolarità avrebbero avuto impatto sui bilanci, limitandosi ad affermare che esse avrebbero occultato la perdita del capitale, essendo evidente che allegazione di tal fatta non sarebbe idonea a fondare la sussistenza di un credito risarcitorio. In ogni caso, tenuto conto della sua permanenza in carica, il convenuto ha evidenziato di non avere in alcun modo concorso alla formazione dei bilanci indicati dalla procedura attrice, essendo stato nominato dopo l'approvazione del bilancio 2010 ed essendosi dimesso prima della redazione del bilancio 2011. Parimenti, il convenuto ha escluso la sua responsabilità come socio, non essendo spiegato in che modo egli avrebbe intenzionalmente deciso o autorizzato l'iscrizione di valori non corrispondenti a realtà, in ogni caso non potendosi addebitare l'approvazione del bilancio 2008, essendo egli divenuto socio dopo la relativa assemblea. Mora Vittorio ha anche evidenziato che tutte le operazioni in asserito conflitto di interesse poste in essere da Rossi Marco, sarebbero intervenute tra il 2004 ed il 2008, quando egli non era né socio né amministratore di Consultel. Così, il convenuto ha rammentato di non essere stato né socio né amministratore in riferimento al riconoscimento dei compensi degli amministratori del 20.6.2008, del 25.11.2008 e del 22.6.2009, essendo egli socio soltanto quando l'assemblea avrebbe deliberato alle date del 17.11.2009, del 10.6.2011 e 27.1.2012 per le quali non vi sarebbe alcuna prova che detti compensi sarebbero stati decisi con intenzione di arrecare danno alla società, pur evidenziando che agli amministratori non esecutivi, tra cui il medesimo Mora, sarebbero stati riconosciuti compensi assolutamente irrisori. Negato il danno come allegato da parte attrice in termini di differenza tra attivo e passivo fallimentare, il convenuto, in via subordinata, dovendo egli rispondere per fatto proprio e nei limiti di questo, sussistendo eventuale responsabilità in solido solo limitatamente alla sua condotta concorrente con quella degli altri soggetti evocati in giudizio nel limitato periodo di sua permanenza in carica quale amministratore, ha chiesto accertarsi in detti



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

limiti le quote di responsabilità interna. Sempre in via subordinata, Mora Vittorio ha chiesto di porre in compensazione il suo credito derivante dell'escussione delle garanzie dal medesimo prestate in favore di Consultel, credito definitivamente ammesso al passivo in via chirografaria.

Costa Andrea e Mangion Barbara, dopo avere rammentato che l'impegno di Consutel nell'operazione di investimento nel campo delle telecomunicazioni algerine, mediante l'acquisto delle partecipazioni di Spec-Com Services Algerie, sarebbe stato il frutto di una adeguata esperienza aziendale pregressa e di adeguata valutazione preventiva da parte di esperti incaricati, ha rammentato che l'insuccesso dell'iniziativa sarebbe dipeso esclusivamente dal mancato rispetto degli accordi assunti da parte di Algerie Telecom verso Spec-Com Services, tanto che Consutel avrebbe introdotto l'arbitrato internazionale già rammentato, per ottenere ragione delle proprie pretese. I convenuti Costa e Mangion hanno allegato di essere stati dapprima assunti quali dipendenti dalla società in bonis nel corso del 2003 per poi divenirne soci onde compiacere la volontà di Marco Rossi su cui avrebbero riposto ampia fiducia, mentre solo rispettivamente nel dicembre del 2008 e nel novembre del 2009 sarebbero entrati nel consiglio di amministrazione della società, avendo mero ruolo marginale, essendo chiamati a ratificare l'operato del presidente del CdA, unico ad occuparsi anche della redazione dei bilanci della società. Così, i convenuti hanno evidenziato di non avere avuto alcun ruolo in ordine alla conclusione dell'affare algerino, non essendo in condizione di opporsi ad eventuali scelte azzardate ovvero di ravvisare qualsivoglia crisi aziendale i cui primi segnali sarebbero apparsi solo nell'estate del 2011, non essendosi avveduti di detta crisi neppure i sindaci. In effetti, i convenuti hanno evidenziato che Marco Rossi, in seno al CdA avrebbe accentrato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre, Costa Andrea e Mangion Barbara hanno evidenziato l'assoluta esiguità dei compensi dai medesimi percepiti, rispetto a quanto ricevuto da Marco Rossi, importi modesti da non potersi reputare esagerati o incongrui. Sulle sponsorizzazioni sportive, i convenuti hanno evidenziato che sarebbe stato fatto loro presente la relativa detraibilità fiscale, mentre l'affidamento della manutenzione dei veicoli aziendali e la locazione della sede dell'impresa sarebbero state scelte operate autonomamente dal Rossi Marco. Alla luce di dette considerazioni, Costa Andrea e Mangion Barbara hanno rilevato l'evidente loro buona fede, tenuto conto anche delle rispettive limitate competenze contabili, escludendosi così qualsivoglia loro responsabilità.

Anche l'altro amministratore convenuto, Tiziano Busin, si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale il difetto dell'autorizzazione da parte del Giudice delegato a riassumere il giudizio in precedenza intentato e non iscritto al ruolo. Inoltre, sempre in via pregiudiziale, anche Busin Tiziano ha evidenziato che l'atto di riassunzione non ricalcherebbe la



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

citazione originariamente Sentenza non definitiva n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 citazione originariamente notificata, sia quanto al suo contenuto, pur non essendo mutate formalmente le conclusioni, sia quanto ai soggetti evocati in giudizio, non essendo più citato l'amministratore Michel Bourdages nel novero dei soggetti reputati responsabili, dovendo l'attore provvedere a mantenere integro il contraddittorio, pena la nullità dell'atto di riassunzione. Infine, eccezione pregiudiziale mossa dal convenuto attiene alla circostanza che l'avv.to Morgia sarebbe carente dei poteri procuratori, con conseguente inesistenza della notificazione eseguita in proprio dal medesimo. Busin Tiziano ha eccepito, nel merito, la prescrizione delle domande proposte ai suoi danni, sia in riferimento all'azione sociale che all'azione dei creditori, cumulativamente esercitate dal fallimento ex art. 146 L.F. Quanto alla prima azione, il convenuto ha evidenziato di avere ricoperto la carica gestoria dal 17.11.2009 al 14.6.2012, data di messa in liquidazione della società, mentre le prime avvisaglie della crisi della società sarebbero emerse nel corso della seduta del 14.12.2011 in cui il collegio dei sindaci avrebbe messo in dubbio la permanenza della continuità aziendale, tanto che nel febbraio del 2012 il CdA si sarebbe visto respingere dai sindaci il progetto di bilancio, con richiesta di revisione dello stato patrimoniale che avrebbe dovuto rappresentare valore negativo. A conferma del conclamato stato di crisi, il convenuto ha evidenziato anche che, in data 26.3.2012, sarebbe stata promossa da parte di tre creditori istanza di fallimento fondata sul fatto che, con lettera spedita al ceto creditorio, la stessa Consultel avrebbe rappresentato la sua situazione di sbilancio finanziario con impossibilità di pagamento dello scaduto in favore della generalità dei fornitori. Nel merito, il convenuto, nella sua veste di ex amministratore di Consultel, ha primariamente evidenziato di essere stato investito della carica di amministratore non operativo e senza deleghe, essendo esse riservate, nel periodo 2008 – 2012 a Marco Rossi, non potendosi più pretendere dai componenti del CdA l'esercizio di un generalizzato obbligo di vigilanza sull'altrui operatività. Sul presupposto di non avere avuto notizia alcuna circa la sussistenza di elementi di allarme, Tiziano Busin ha affermato, in termini generali, la sua estraneità ad ogni illecito imputato dalla curatela. Il convenuto, inoltre, ha contestato partitamente gli addebiti mossi e relativi all'operazione Algeria, essendo essa frutto di programmato impegno e di pianificazione consapevole, non essendo sindacabile il merito delle scelte gestorie per il solo fatto dell'insuccesso economico delle stesse, insuccesso dovuto al fatto dell'inadempimento di Telecom Algeria, le cui partecipazioni sarebbero state totalmente detenute dello Stato Algerino, essendo quest'ultimo l'unico responsabile del danno subito al patrimonio sociale, tanto da essere convenuto da Consulel in arbitrato internazionale. Sulle incongruenze contabili, Tiziano Busin ha espresso contestazione sulle allegazioni attoree, reputate del tutto laconiche e scorrette. Il convenuto ha anche evidenziato, in riferimento alla questione dei compensi degli amministratori, che il danno eventualmente



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

sopportato dal patrimonio sociale dovrebbe derivare necessariamente, non tanto dal riconoscimento degli emolumenti, quanto più propriamente dalla loro percezione, rispetto alla quale sarebbe mancante qualsivoglia prova, dovendosi in ogni caso escludere la sua responsabilità per i compensi deliberati quando non era amministratore, compensi del tutto congrui, tenuto conto del realtà aziendale e dalla situazione finanziaria dell'impresa. Sulle operazioni in conflitto di interesse, Busin Tiziano ha affermato la sua estraneità alla concessione in locazione da parte di Rossi Marco dell'immobile in sua proprietà alla società in bonis nel corso del 2007, non essendo all'epoca egli amministratore; sulle sponsorizzazioni e sulla manutenzione del parco auto ha evidenziato che al tempo egli non era né amministratore nè socio. Sulla cessione della polizza SACE, risalente al 2009, in favore di Banca Popolare di Verona e Selex Elsag spa in danno degli altri creditori, il convenuto ha evidenziato che il fallimento non avrebbe proposto alcuna azione revocatoria, con la conseguenza che se un qualche pregiudizio si fosse verificato esso dovrebbe essere imputato a detta inerzia della curatela. Inoltre, a detta di Busin Tiziano, l'affermato pagamento preferenziale allegato da parte attrice dovrebbe presupporre lo stato di insolvenza di Cosultel all'epoca dei fatti, insolvenza negata dal convenuto. Così, Tiziano Busin ha negato anche la fondatezza delle allegazioni della curatela secondo cui l'impresa, avendo perduto la propria continuità aziendale, avrebbe imposto ai suoi amministratori una gestione meramente conservativa del patrimonio. Sul fatto, poi, che a detta del fallimento il progetto Algeria si sarebbe dovuto interrompere, una volta asseritamente perduta la continuità, il convenuto ha evidenziato che l'arresto avrebbe comportato, in realtà, danni maggiori rispetto a quelli eventualmente evitabili, avendo così l'organo gestorio correttamente evitato di adottare iniziative inadeguate. Sul titolo di responsabilità azionato dal fallimento a norma dell'art. 2476 comma 7 cc, Tiziano Busin ha evidenziato come una ipotesi siffatta si giustificherebbe unicamente al fine di estendere ai soci non amministratori la responsabilità di questi ultimi, solo nel caso in cui vi sia una partecipazione dolosa alla condotta illecita, partecipazione dolosa insussistente nel caso di specie. Negata la possibilità di riconoscere qualsivoglia danno secondo la quantificazione operata dal fallimento in termini di differenza tra attivo e passivo fallimentare, il convenuto ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in via subordinata, per la declaratoria di loro estinzione considerato il proprio credito posto in compensazione e derivante dalla escussione delle garanzie da parte dei creditori della società, essendo il proprio credito di rivalsa già riconosciuto in sede di ammissione al passivo fallimentare di Consultel. Infine, il convenuto ha chiesto l'accertamento del grado di responsabilità proprio e degli altri responsabili, ove riconosciuta l'obbligazione risarcitoria solidale.



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Infine, anche i sindaci convenuti, Rosini Fabrizio, Gasparini Marco e Bellieni Alberto, si

sono costituiti in giudizio, ribadendo l'eccezione già proposta dagli altri convenuti relativa alla irrituale riassunzione della causa in quanto non autorizzata dal Giudice delegato, nonché relativa alla diversità di contenuto della stessa rispetto all'atto di citazione originariamente notificato, nonché non essendo stato evocato in giudizio Bourdages Michel, originariamente indicato dalla curatela come responsabile. I sindaci hanno eccepito la prescrizione delle domande proposte ai loro danni, essendo il termine quinquennale già decorso al momento della notificazione della stessa prima notificazione dell'atto originario di citazione, pur non essendo seguita l'iscrizione al ruolo della causa, e non applicandosi per la responsabilità dei sindaci la sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7) cc. Nel merito, i convenuti hanno contestato partitamente le allegazioni attoree, evidenziando che l'operazione di investimento definita "Algeria", sarebbe intervenuta quando il collegio sindacale della società in bonis non era ancora stato istituito, intervenendo la costituzione e insediamento dell'organo di controllo solo in data 19.2.2009. In ogni caso, in argomento, i sindaci hanno svolto difese analoghe a quelle di Tiziano Busin. Anche sulle incongruenze contabili allegate dalla curatela i sindaci hanno sollevato specifiche contestazioni, evidenziando come le allegate ma negate irregolarità non sarebbero da sé bastevoli ad arrecare danno. I convenuti hanno escluso anche la fondatezza dei rilievi inerenti ai compensi degli amministratori, ricalcando sostanzialmente le difese già spese dal convenuto Busin, così come per gli atti compiuti in asserito conflitto di interesse e quanto alla cessione della polizza SACE, negando che il danno asseritamente sopportato dal patrimonio sociale possa essere determinato secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate in giudizio dal fallimento, i sindaci Bellieni, Gasparini e Rosini hanno eccepito in compensazione la sussistenza di propri contro crediti a titolo di compenso professionale per la funzione sindacale svolta in favore della società, pari partitamente ad euro 77.543,38.=, euro 46.257,95.= ed euro 13.649,42.=. Inoltre, i convenuti hanno chiesto ed ottenuto di chiamare in causa Angelo Stimamiglio e Mario Trombini, anch'essi componenti dell'organo di controllo e reputati responsabili solidali, con richiesta di accertamento del grado di responsabilità interna, in caso di riconosciuta obbligazione risarcitoria solidale, nei confronti di tutti gli altri convenuti e dei terzi chiamati medesimi. Infine, i sindaci hanno chiesto ed ottenuto di chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, Sara Assicurazioni spa, Allianz spa e Fondiaria Sai spa, onde essere tenuti indenni da eventuali esborsi in forza delle rispettive polizze assicurative.

Il terzo chiamato Angelo Stimamiglio ha eccepito la prescrizione dell'azione di regresso proposta ai suoi danni dai convenuti Rosini, Bellieni e Gasparini, essendo egli cessato dalla carica



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

in data 17.11.2009. In ogni caso, il terzo chiamato ha evidenziato di essere rimasto in carica, quale presidente del collegio sindacale, solo nel periodo dal 22.12.2008 al 17.11.2009, di modo che, in ragione dei confini fattuali e temporali delle circostanze allegate dalla curatela come fonte di responsabilità, la stessa domanda di regresso sarebbe del tutto infondata, non essendosi verificati detti accadimenti dannosi nel periodo rammentato. In ogni caso, a detta di Stimamiglio Angelo, il fatto che la curatela abbia proposto la sua domanda nei confronti dei soggetti reputati responsabili, definendo chiaramente le quote di responsabilità dei singoli convenuti, escluderebbe di per sé di poter ritenere corresponsabile dei fatti illeciti il medesimo terzo chiamato. Censurando, comunque, la fondatezza delle allegazioni delle procedura, il terzo chiamato ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni AIG Europe SA onde essere tenuto eventualmente indenne dalle domande proposte nei suoi confronti.

Anche il sindaco Mario Trombini si è costituito in giudizio contestando le domande proposte ai suoi danni dai convenuti chiamanti e chiedendone il rigetto. In via pregiudiziale, il terzo chiamato ha evidenziato che, avendo il fallimento agito in giudizio con l'originario atto di citazione, pur non seguendo l'iscrizione a ruolo della causa, e non costituendosi alcuno dei convenuti, i medesimi sarebbero decaduti dalla possibilità di chiamare in causa terzi a seguito della riassunzione del processo. Nel merito, Mario Trombini ha eccepito preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate ai suoi danni, similmente a quanto già eccepito dal terzo chiamato Stimamiglio, tenuto conto che la conoscenza dello stato di dissesto della società da parte dei creditori ben potrebbe essere collocata al momento della iscrizione al registro delle imprese, in data 24.9.2012, della domanda di concordato preventivo. Inoltre, il terzo chiamato ha evidenziato che il fallimento attore avrebbe affermato la responsabilità dei suoi convenuti per fatti tutti antecendenti alla sua nomina quale componente del collegio sindacale, così dovendosi escludere qualsivoglia ipotesi di responsabilità solidale e di regresso a suo carico. Trombini Mario ha contestato le allegazioni del fallimento attore, aderendo alle difese in punto mosse dai suoi chiamanti, in ogni caso osservando di non avere violato alcun obbligo di vigilanza che avrebbe determinato il danno lamentato dalla procedura, negando peraltro la correttezza dei criteri di liquidazione del pregiudizio risarcibile indicati dal fallimento.

Sara Assicurazioni spa, convenuta in giudizio dal convenuto Bellieni Alberto, in forza della polizza assicurativa n. 7100887IN, con operatività decorrente dal 18.12.2009, ha eccepito l'inoperatività della copertura ove l'assicurato avesse avuto conoscenza dello stato di dissesto della società *in bonis* già da prima della stipula del contratto di assicurazione, in ragione del disciplina



Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

Sentenza non definitiva n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2029 relativa alle dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze influenti la valutazione del rischio, anche ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cc, e dovendosi, nell'eventualità subordinata, provvedere a ridurre proporzionalmente l'indennizzo dovuto in rapporto al diverso premio che l'assicurato avrebbe diversamente dovuto pattuire, ove nota in quel momento l'esistenza del rischio.

Nel merito, la compagnia ha aderito alle difese del proprio assicurato e, ove reputata sussistente detta responsabilità e la stessa operatività della polizza, l'assicurazione terza chiamata ha eccepito la limitazione della copertura alla quota interna di responsabilità addebitabile al convenuto, applicandosi in ogni caso i limiti contrattuali (massimale di euro 780.000,00.=, scoperto minimo e massimo rispettivamente di euro 2.000,00.= ed euro 50.000,00.=).

A sua volta Allianz Assicurazioni spa, chiamata in causa dal sindaco Marco Gasparini, oltre ad aderire alle difese dal medesimo proposte, sul rapporto assicurativo ha evidenziato la sussistenza del massimale pari ad euro 1.500.000,00.=, lo scoperto del 10 % dell'importo di ogni sinistro con il minimo di euro 5.000,00.=, la limitazione della copertura alla quota di responsabilità interna dell'obbligato solidale.

Anche la terza chiamata Unipolsai spa (già Fondiaria Assicurazioni), chiamata in causa dal convenuto Rosini, ha osservato che il proprio chiamante, al fine di comprovare la sussistenza del rapporto assicurativo avrebbe documentato il versamento del premio relativo alla polizza X98017420/07, stipulata il 7.9.2010, per il periodo 31.12.2010 – 31.12.2011. L'assicurazione ha, quindi, evidenziato che dal frontespizio di polizza risulterebbe che il premio debba essere conteggiato per l'assicurato che svolga una professione, esclusa l'attività di sindaco; così come risulterebbero escluse, secondo l'art. 1.4.3, le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo dell'assicurazione, anche ove il sinistro si sia verificato prima o durante il periodo di efficacia del contratto; nonché essendo esclusa, a norma dell'art. 1.4.7, la garanzia per le perdite patrimoniali derivanti dall'attività dell'assicurato nell'ambito dell'incarico di sindaco in società. Unipol ha, quindi, escluso di essere tenuta al pagamento dell'indennizzo, vista la natura della responsabilità del proprio chiamante e considerato che nessuna richiesta risarcitoria risulterebbe pervenuta, neppure in tempo successivo alla cessazione del contratto. In ogni caso, ove reputata operate la copertura di polizza, la terza chiamata, pur associandosi alle difese proposte dal proprio assicurato, ha fatto valere la limitazione relativa al massimale di euro 500.000,00.=.

Infine, si è costituita AIG Europe SA, evocata in giudizio dal terzo chiamato Stimamiglio Angelo sulla scorta della polizza IPC000279, stipulata per la copertura della responsabilità per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2018. Preliminarmente, anche AIG ha aderito all'eccezione di



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

prescrizione sollevata dal proprio assicurato e alle ulteriori difese di merito proposte da Stimamiglio

Angelo, pur eccependo, in via subordinata l'inoperatività della copertura assicurativa. In punto, l'assicurazione terza chiamata ha rammentato l'esclusione per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, con dolo o colpa grave, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cc, considerato che, prima della stipulazione della polizza in data 31.12.2017, il chiamante sarebbe stato sicuramente a conoscenza dello stato di dissesto e difficoltà finanziaria di Consultel, risultando la circostanza nel fatto che il medesimo, in data 19.2.2009, avrebbe assunto l'incarico ed immediatamente dopo rilevato le criticità e l'ipotesi del rischio di insolvenza e di cessata continuità aziendale. La circostanza, indipendentemente dalla esclusione della copertura, determinerebbe, comunque, a detta della terza chiamata, la decadenza del diritto a qualsivoglia indennizzo, salva la possibilità, richiesta in via subordinata, di ridurre l'indennizzo dovuto in proporzione al maggiore premio che l'assicuratore avrebbe dovuto corrispondere ove avesse stipulato la polizza senza reticenze. Peraltro, AIG ha evidenziato che la propria copertura opererebbe esclusivamente in riferimento alla quota di responsabilità interna del contraente assicurato, dovendosi quindi eventualmente accertare la quota medesima, ove ravvisata una responsabilità solidale di Stimamiglio Angelo. Infine, l'assicurazione ha fatto valere, in caso di sua condanna, le limitazioni di polizza relative al massimale di euro 2.500.000,00.= e alla franchigia pari ad euro 5.000,00.=.

Nel corso del giudizio, la curatela ha rinunciato agli atti del giudizio, dapprima nei confronti di Mora Vittorio e Tiziano Busin, per intervenuta transazione, quindi, nei confronti delle convenute Axatel srl e Magda Gonzati, tanto che il Giudice istruttore ha dichiarato l'estinzione dei relativi rapporti processuali tra il fallimento ed i ridetti convenuti, a spese integralmente compensate, come richiesto, proseguendo il giudizio nei confronti dei convenuti Andrea Costa, Barbara Mangion, Alberto Bellieni, Marco Gasparini, Fabrizio Rosini ed i terzi chiamati Mario Trombini, Angelo Stimamiglio e le compagnie di assicurazione già indicate.

Con sentenza n. 1100/2021, depositata in data 8.6.2021, l'intestato ufficio ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio; ha rigettato l'eccezione di difetto di *legittimatio ad causam* del curatore del fallimento attore, per asserito difetto di autorizzazione ad agire del Giudice delegato; ha rigettato le eccezioni tutte relative all'affermata irregolarità dell'atto di riassunzione; ha rigettato l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione; ha rigettato l'eccezione di decadenza della chiamata in causa del terzo operata dai convenuti Alberto Bellieni, Fabrizio Rosini e Marco Gasparini, formulata del terzo chiamato Trombini Mario; ha dichiarato l'estromissione dal giudizio dei convenuti Mora Vittorio e Tiziano Busin, compensando le spese di lite tra questi ultimi e le altre parti. In particolare, con la sentenza



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

rammentata, il Tribunale ha ritenuto di verificare quali tra le domande proposte in giudizio fossero ancora sub iudice a seguito dell'estinzione dei rapporti processuali tra il fallimento attore ed i convenuti Tiziano Busin, Vittorio Mora, Axatel srl e Magda Gonzati e se si dovesse disporre l'estromissione dal giudizio di dette parti, provvedendo in tal senso in riferimento ai soli convenuti Mora Vittorio e Tiziano Busin, essendo stati acquisiti in giudizio i rispettivi atti di transazione intervenuti con il fallimento attore, ma non gli atti transattivi riguardanti le posizioni dei convenuti Axatel e Gonzati. Riprendendo le motivazioni rese nella richiamata sentenza si evidenzia che tutti detti convenuti, ivi comprese Axatel srl e Magda Gonzati, hanno proposto domande di accertamento delle quote interne di responsabilità solidale nei confronti degli altri convenuti, così come i convenuti Marco Rossi, Rosini Fabrizio, Gasparini Marco e Bellieni Alberto hanno proposto domande di accertamento della quota di responsabilità interna ai danni dei ridetti, sulla scorta della eventuale accertata responsabilità solidale.

A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria di data 26.5.2021 che ha invitato il fallimento attore e le convenute Gonzati ed Axatel a fornire chiarimenti circa la sussistenza di transazioni giustificanti la rinuncia agli atti del giudizio nei loro confronti da parte della curatela, detti accordi transattivi sono stati prodotti in giudizio.

Segnatamente, quanto alla posizione della convenuta Magda Gonzati, risulta che con la transazione la convenuta si è impegnata a pagare in favore della curatela la somma di euro 6.500,00.=, nonché rinunciando il fallimento alle sue pretese risarcitorie e chiarendosi che la transazione è da intendersi limitata alla quota di responsabilità interna astrattamente ascrivibile alla convenuta medesima. In termini identici dispone la transazione intervenuta con Axatel srl, prevedendosi che la società convenuta abbia a versare alla procedura l'importo di euro 6.500,00.=, riferita unicamente alla sua quota interna di responsabilità solidale.

Ciò chiarito, si deve ribadire quanto già affermato in punto di diritto nella citata sentenza già emessa nel presente giudizio, ovvero che l'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società, instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche



Sentenza n. 571/2022 pubbl. il 23/03/2022 RG n. 2634/2018

Repert. n. 1518/2022 del 23/03/2022

alle condotte tenute dalle parti transigenti (Cass. n. 7907/2012 e Cass. n. 24362/2013). Consegue che l'intervenuta transazione, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra i transigenti e gli altri asseriti

che l'intervenuta transazione, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra i transigenti e gli altri asseriti corresponsabili, fa cessare la necessità della permanenza in giudizio dei transigenti medesimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di asserita responsabilità solidale proposte dai convenuti non transigenti nei confronti di questi ultimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di responsabilità proposte dai transigenti stessi nei confronti degli altri asserti corresponsabili, quote che ben possono essere accertate in via incidentale anche per quanto attiene alla posizione dei transigenti. In definiva, la transazione intervenuta tra il fallimento attore e le convenute Magda Gonzati e Axatel srl, determinante l'estinzione del rapporto processuale tra dette parti, ben può comportare la definitiva estromissione dal giudizio di delle medesime convenute, con compensazione delle spese di lite, posto che nessun altro convenuto ha opposto obiezioni a dette richieste come formulate in sede di precisazione delle conclusioni.

La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine della decisione sulle domande attoree e sulle ulteriori eccezioni, anche di prescrizione, e difese formulate in atti.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, così provvede:

- 1. dichiara l'estromissione dal giudizio delle convenute Magda Gonzati e Axatel srl;
- 2. <u>compensa</u> integralmente le spese di lite tra queste e le altre parti;
- 3. <u>rimette</u> la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Venezia, 16 marzo 2022

Il Presidente Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est. Dr. Luca Boccuni

